

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 598

del 21/10/2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione del Nuovo Regolamento per il conferimento, da parte dell'A.T.S. di Brescia, degli incarichi di collaborazione esterna, degli incarichi di collaborazione a titolo gratuito e delle borse di studio.

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 84 del 10.02.2017 è stato approvato il Regolamento per il conferimento, da parte dell'A.T.S. di Brescia, degli incarichi di collaborazione esterna, degli incarichi di collaborazione a titolo gratuito e delle borse di studio;

Dato atto che si rende necessario, per una maggior semplificazione dell'attività amministrativa e in un'ottica di miglior efficienza per l'Amministrazione, apportare delle modifiche alla procedura di modalità di conferimento degli incarichi sopra indicati ed alla loro durata;

Visti:

- l'articolo 4 del sopracitato Regolamento rubricato "Modalità di conferimento degli incarichi" nella Sezione I "Incarichi di collaborazione di lavoro autonomo";
- l'articolo 5 del sopracitato Regolamento rubricato "Durata" nella Sezione I "Incarichi di collaborazione di lavoro autonomo";

Ritenuto:

- di dover, in particolar modo, modificare le disposizioni sopra indicate, prevedendo una duplice modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione esterna;
- di prevedere, quale modalità da prediligere, l'utilizzo di un c.d. "Elenco aperto" qualora l'Agenzia abbia la necessità di reperire una delle figure professionali rientranti in quest'ultimo e meglio specificate nel relativo avviso;
- di prevedere, quale seconda opzione, l'indizione di avvisi pubblici ad hoc qualora sia necessario procedere al conferimento di incarichi differenti da quelli rientranti nel suddetto "Elenco Aperto";

Ritenuto, altresì, opportuno procedere alle modifiche sopra specificate approvando il nuovo testo del Regolamento, "Allegato A" (composto da n. 26 pagine), parte integrante e sostanziale del presente decreto, in sostituzione, dalla data di approvazione del presente provvedimento, del Regolamento approvato con Decreto D.G. n. 84 del 10.02.2017;

Precisato che tutte le procedure di conferimento di incarichi di collaborazione esterna attualmente in corso si svolgeranno secondo le modalità di cui al Regolamento, approvato con Decreto D.G. n. 84 del 10.02.2017;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott.ssa Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla modifica del Regolamento di cui al Decreto D.G. n. 84 del 10.02.2017, con l'approvazione del nuovo testo, "Allegato A" (composto da n. 26 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di precisare che il nuovo Regolamento sostituisce, dalla data di approvazione del presente provvedimento, il precedente di cui al succitato Decreto;
- c) di precisare che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- d) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e



- ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
 - f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA,
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO
E DELLE BORSE DI STUDIO**

**Articolo 1
Premesse**

1.1 Il presente Regolamento disciplina, nella Sezione I, le modalità per l'instaurazione di rapporti di collaborazione con soggetti esterni all'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, rapporti di seguito specificati e riconducibili all'area del lavoro autonomo, in particolare al contratto d'opera intellettuale ex articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

1.2 Il presente Regolamento disciplina inoltre, nella Sezione II, le modalità per l'instaurazione di rapporti di collaborazione gratuita con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90), della Circolare applicativa n. 6 del 04.12.2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della Circolare n. 4 emanata in data 10.11.2015 dal Ministro per la semplificazione per la P.A., prot. DFP 0062680, che ha provveduto ad integrare la suddetta propria Circolare n. 6/2014 a seguito della modifica normativa apportata alla materia degli incarichi di collaborazione a titolo gratuito dall'art. 17, comma 3 della Legge 07.08.2015, n. 124. I suddetti rapporti di collaborazione gratuita possono essere attivati con dipendenti in pensione, anche di altre Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati, in possesso di qualificata esperienza professionale, tecnico scientifica e di studio, per incarichi dirigenziali o direttivi (anche al fine di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici), per attività di studio e di consulenza, e per la realizzazione di particolari progetti di ricerca.

1.3 Il presente Regolamento disciplina altresì, nella Sezione III, le modalità per il conferimento delle borse di studio.

1.4 La competenza alla formulazione della proposta di attivazione/proroga degli incarichi previsti dal presente Regolamento è stabilita in capo al Dirigente (d'ora in poi "Dirigente responsabile") come segue:

- il Direttore della U.O. Complessa del competente assetto dell'Agenzia, che inoltrerà la richiesta al competente Direttore del Dipartimento, il quale inoltrerà la propria motivata proposta al Direttore Aziendale competente (Direttore Sanitario, oppure Direttore Sociosanitario, oppure Direttore Amministrativo);
oppure, in mancanza del Direttore della U.O. Complessa:
- il competente Direttore del Dipartimento, il quale inoltrerà la propria proposta al Direttore Aziendale competente, con le valutazioni del caso;
oppure, in mancanza del Direttore della U.O. Complessa e del Direttore di Dipartimento, o nel caso dei servizi in Staff delle Direzioni:
- il Direttore Aziendale competente;

al termine del processo anzidetto, il Direttore Aziendale competente inoltrerà, qualora ritenga sussistano i presupposti per il conferimento dell'incarico, la propria motivata proposta al Direttore Generale, che la trasmetterà al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale e al Servizio Risorse Economiche-Finanziarie, rispettivamente per il parere di compatibilità

giuridica ed economica; il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale curerà anche la proposta di decreto al Direttore Generale.

SEZIONE I INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 2

Presupposti per il conferimento degli incarichi di collaborazione di lavoro autonomo

2.1 Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Agenzia ha facoltà, mediante l'attivazione delle procedure comparative di cui all'art. 4 del presente regolamento, di conferire incarichi individuali, riconducibili alle seguenti tipologie:

Incarichi libero professionali affidati a titolari di partita IVA **Incarichi di collaborazione occasionale**

2.2 I suddetti incarichi possono essere attivati in presenza dei seguenti presupposti:

- preliminarmente accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Agenzia, anche dovuta ad eccessivo carico di lavoro del personale, attestata per iscritto dal Direttore della relativa struttura complessa;
- non possono essere affidati incarichi per competenze/attività istituzionali, ad eccezione di quelli strettamente necessari a garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico o i livelli essenziali delle prestazioni;
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Agenzia conferente con riguardo ad obiettivi, progetti ed attività specifiche e determinate;
- la prestazione deve essere di natura temporanea, altamente qualificata, conferita ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- devono essere preventivamente determinati durata, contenuti della prestazione (alla base dell'incarico dev'esser sempre un progetto o programma di attività) e compenso della collaborazione.

2.3 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2.4 Il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., nonché dagli artt. 56/65 della Legge n. 662/1996.

Articolo 3 **Esclusioni**

3.1 Il presente Regolamento non si applica nei casi seguenti:

- 1) Incarichi di prestazione professionale conferiti in applicazione di previsioni normative che determinino, per specifiche attività, requisiti professionali e procedure di affidamento (es. progettazione tecnica e incarichi connessi all'esecuzione lavori e collaudo di opere pubbliche);
- 2) Incarichi connessi all'attività di patrocinio legale e di consulenza tecnica in materia legale;
- 3) Incarichi espletati da dipendenti di altri enti/istituzioni (pubblici o privati) nell'ambito di rapporti convenzionali con questi ultimi instaurati;
- 4) Incarichi da conferire ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- 5) Incarichi di docente/relatore in corsi/convegni, anche in collaborazione con altri soggetti, per i quali si applica la specifica regolamentazione dell'Agenzia.

3.2 Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola prestazione episodica svolta dal collaboratore in maniera saltuaria e del tutto autonoma, non riconducibili a fasi di piani o

programmi del committente, anche se rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 4

Modalità di conferimento degli incarichi. Premessa.

Il presente Regolamento prevede e riconosce due modalità di conferimento degli incarichi libero professionali. Il primo attraverso la creazione e l'utilizzo di elenchi di determinate figure professionali-rientranti nel c.d. "Elenco aperto"- a cui l'Agenzia attinge per le proprie necessità, il secondo, invece, mediante indizione di avviso pubblico ad hoc per le figure professionali che non rientrano nei sopra indicati elenchi o per ulteriori e particolari esigenze che rivestono carattere di eccezionalità.

Articolo 4 bis

Modalità di conferimento degli incarichi -"Elenco Aperto"

4bis.0 A seguito di relativo assenso, da parte del Direttore Generale, questa Agenzia procede con l'attivazione della procedura per la predisposizione dell'avviso pubblico relativo all'"Elenco Aperto", secondo le modalità meglio specificate ed illustrate nel successivo articolo valide per l'avviso pubblico ad hoc.

4 bis.1 Una volta approvato l'avviso sopra menzionato, qualora l'Agenzia abbia la necessità di reperire una delle figure professionali rientranti negli elenchi afferenti al c.d. "Elenco Aperto" il Direttore Generale nomina la Commissione deputata alla valutazione dei curricula secondo gli elementi meglio declinati nel c.d."Elenco aperto", composta dal Direttore di riferimento dell'Agenzia/Direttore del Dipartimento competente, in qualità di Presidente, da un dirigente dell'Agenzia con profilo coerente con l'incarico da conferire e da un dirigente/funzionario amministrativo con profilo coerente con l'incarico da conferire, con funzioni anche di segretario. Per ogni categoria professionale rientrante nell'Elenco sopra indicato, verrà nominata una Commissione ad hoc.

4bis.2 I contenuti del curriculum professionale che la Commissione valuta concernono le attività professionali e di studio attinenti all'incarico da svolgere. Nello specifico gli elementi valutativi fanno riferimento alle esperienze maturate nel settore di ciascun profilo professionale rientrante nell'"Elenco Aperto" ed anche in quelle non nel settore, nonché agli eventi formativi, alle attività didattiche ed alle pubblicazioni degli ultimi 5 anni attinenti alla figura professionale richiesta.

4bis.3. La Commissione Tecnica, nell'ambito di coloro che sono riconosciuti in possesso dei requisiti, procede con la stesura di un elenco di idonei e propone un verbale ai fini dell'approvazione mediante Decreto del Direttore Generale, secondo i criteri sopra indicati.

Una volta valutata l'idoneità dei candidati da parte della Commissione ed approvato l'elenco degli idonei di ciascuna figura professionale sarà cura dell'utilizzatore finale provvedere alla scelta di uno dei professionisti idonei. La formalizzazione del rapporto si concretizzerà con la predisposizione del relativo contratto individuale a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale. L'elenco di idonei avrà validità triennale con possibilità di aggiornamento semestrale, con le modalità nel dettaglio indicate nell'Avviso.

Articolo 4 ter

Modalità di conferimento degli incarichi -"Avviso pubblico ad hoc"

4ter.1 Qualora il Direttore Generale esprima il proprio preventivo assenso all'attivazione delle procedure per il conferimento di incarichi differenti da quelli dell'Elenco Aperto, nomina la Commissione deputata alla valutazione dei curricula secondo gli elementi meglio declinati nell'avviso pubblico indetto ad hoc, composta dal Direttore di riferimento dell'Agenzia/Direttore del Dipartimento competente, in qualità di Presidente, da un dirigente dell'Agenzia con profilo coerente con l'incarico da conferire e da un dirigente/funzionario amministrativo con profilo coerente con l'incarico da conferire, con funzioni anche di segretario.

4ter.2 I contenuti del curriculum professionale che la Commissione valuta concernono le attività professionali e di studio attinenti all'incarico da svolgere. Nello specifico gli elementi valutativi fanno riferimento alle esperienze maturate nel settore di ciascun profilo professionale rientrante nell'avviso pubblico ad hoc ed anche in quelle non nel settore, nonché agli eventi formativi, alle attività didattiche ed alle pubblicazioni degli ultimi 5 anni attinenti alla figura professionale richiesta.

4ter.3 Il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale:

- predispone e pubblica all'Albo on-line, per 15 giorni consecutivi, un avviso, sottoscritto dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo professionale, contenente i requisiti generali e specifici richiesti ai candidati per l'ammissione alla procedura, la durata, i contenuti della prestazione (alla base dell'incarico dev'esserci sempre un progetto o programma di attività), il compenso della collaborazione (la cui fonte - finanziamento mediante risorse proprie o mediante fonti esterne- verrà indicata all'interno del contratto che si andrà a stipulare e che verrà definito sulla base del tariffario vigente previsto per ogni figura professionale), il periodo di validità dell'elenco degli idonei e l'informazione che verrà effettuata la valutazione mediante una Commissione Tecnica;
- trasmette tempestivamente le domande pervenute al Presidente della Commissione Tecnica designata dal Direttore Generale.

4ter.4 La Commissione Tecnica, nell'ambito di coloro che sono riconosciuti in possesso dei requisiti, procede con la stesura di un elenco di idonei e propone un verbale ai fini dell'approvazione mediante Decreto del Direttore Generale, secondo i criteri sopra indicati. La formalizzazione del rapporto si concretizzerà con la predisposizione del relativo contratto individuale a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale. I restanti professionisti, qualora idonei, rimangono inseriti nell'elenco per eventuali futuri nuovi incarichi aventi le stesse caratteristiche. Tale elenco di idonei è utilizzabile dall'Agenzia entro un triennio, ferma restando la facoltà dell'A.T.S. di procedere a una nuova valutazione comparativa.

Articolo 5

Durata

5.1 La durata del rapporto deve essere commisurata alle prevedibili necessità e comunque non superiore ad una durata massima di due anni.

5.2 Ciascuna delle parti può - anche in mancanza di giusta causa - recedere dal rapporto, effettuando un preavviso, mediante posta elettronica certificata, commisurato alla durata del rapporto ed esplicitato nel contratto, riducibile per espressa volontà delle parti nel contratto.

5.3 L'Agenzia si riserva, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso suddetto, la facoltà di inoltrare formale richiesta di risarcimento dei danni causati.

5.4 Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'Agenzia può prorogare la durata del contratto per un altro anno, ove ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando l'ammontare complessivo del compenso pattuito per i progetti individuati, che non potrà subire modifiche. Qualora durante il rapporto di collaborazione subentrino necessità di diversa natura, che comunque non stravolgano le caratteristiche contrattuali originariamente stabilite, sia per l'Agenzia che per il professionista, i rapporti formalizzati possono subire variazioni, purché di lieve entità, quali/quantitative, previo assenso del Direttore Generale, sulla base della proposta formulata dal Dirigente responsabile (vd. Art. 1, c. 4). La modifica delle condizioni contrattuali già pattuite deve essere necessariamente formalizzata da parte del Servizio Gestione del Personale e Sviluppo Professionale.

Articolo 6

Documentazione

6.1 Il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale acquisisce e conserva agli atti, per ogni collaboratore, un fascicolo contenente:

- copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità;
- autocertificazioni attestanti i titoli di studio posseduti, iscrizione ad albo professionale e conseguenti abilitazioni all'esercizio di una libera professione;
- curriculum professionale e autocertificazioni richieste dalla vigente normativa regolamentare, anche ai fini della pubblicazione sul sito web dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.
- modulo - sottoscritto dall'incaricato - inerente il regime fiscale/previdenziale applicabile;
- per i dipendenti pubblici, eventuali autorizzazioni richieste dalla vigente normativa.

Articolo 7 **Contratto D'incarico**

7.1 Il rapporto instaurato con i prestatori di lavoro autonomo è regolamentato da apposito contratto d'incarico riportante:

- contenuti della prestazione (alla base dell'incarico dev'esserci sempre un progetto o programma di attività);
- durata dell'incarico;
- impegno orario minimo complessivo nel periodo;
- compenso;
- dichiarazioni del professionista inerenti:
 - l'assenza di conflitto di interessi con l'Agenzia tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico;
 - l'attestazione che le prestazioni oggetto dell'incarico rientrano nell'oggetto della professione svolta abitualmente – qualora l'incarico sia conferito a libero professionista titolare di P. IVA;
 - l'attestazione che le prestazioni oggetto dell'incarico non rientrano nell'oggetto della professione svolta abitualmente – qualora l'incarico sia conferito per prestazioni occasionali di lavoro autonomo.
- competenza all'emanazione di direttive generali sull'attività del professionista;
- dichiarazione di osservanza del Codice di Comportamento, del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione di tempo in tempo vigente, la cui inadempienza può costituire giusta causa di risoluzione/decadenza del/dal rapporto;
- deferimento controversie;
- riferimenti alle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- obbligo per il professionista di stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa per la responsabilità civile, esonerando l'Agenzia da ogni responsabilità al riguardo;
- obbligo per il professionista di stipulare a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia infortunio che possa occorrere ad esso Professionista, esonerando l'Agenzia da ogni responsabilità al riguardo.

7.2 Ai sensi dell'articolo 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale attesta - sentito il Direttore competente come individuato dall'articolo 1.4 del presente Regolamento - l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Articolo 8 **Compenso**

8.1 Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Agenzia.

Articolo 9 **Gestione operativa del rapporto**

9.1 Il Professionista, prima di sottoscrivere il contratto individuale d'opera, dovrà rendere all'A.T.S. apposita autocertificazione, al fine di accertare preventivamente l'insussistenza delle presunzioni legali di cui all'art. 1 "Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore", comma 26, della legge 28.06.2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", come modificata, dal D.Lgs. 14.09.2015, n. 148, dal D.Lgs. 14.09.2015, n. 150 e dal D.Lgs. 14.09.2015, n. 151, a mente che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni

consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Tale presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Tale presunzione non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni, secondo quanto disposto da apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9.2 La gestione operativa del rapporto è demandata al Dirigente responsabile (vd. Art. 1, c. 4) della struttura dell'Agenzia a favore della quale il collaboratore presta, in tutto o in prevalenza, la propria attività. Al predetto Dirigente è altresì demandata la verifica dell'attività prestata e la conseguente liquidazione dei corrispettivi dovuti al collaboratore, nel rispetto del budget assegnato.

Articolo 10

Divieti

10.1 Non possono essere conferiti agli ex dipendenti pubblici che si trovano nella fattispecie prevista dall'art. 25, c. 1, della Legge 23.12.1994, n. 724, incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali l'ex dipendente abbia avuto rapporti di lavoro o impiego nei 5 anni precedenti alla cessazione dal servizio. Sono fatte salve le specifiche disposizioni, previste nella Sezione II del presente Regolamento, relative agli incarichi di collaborazione a titolo gratuito conferiti ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 90/2014.

10.2 L'art. 2 comma 4 del D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", come modificato dall'art. 1 c. 8 del D.L. n. 244 del 30.12.2016, fa divieto alle PP.AA., a decorrere dall'1.01.2018, di stipulare i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, per le quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

10.3 E' sempre vietato l'utilizzo, come lavoratori subordinati, dei collaboratori che hanno in essere un contratto di lavoro autonomo con l'Agenzia.

SEZIONE II
Incarichi di collaborazione a titolo gratuito

Articolo 11
Modalità di conferimento degli incarichi

11.1 Il Dirigente responsabile (vd. art. 1, c. 4) formula motivata proposta di conferimento dell'incarico individuando l'oggetto, il profilo professionale necessario e il soggetto da incaricare - del quale dichiara di avere verificata la disponibilità - e avendo cura di evitare possibili conflitti di interesse tra l'incaricato stesso e le finalità dell'Agenzia. Qualora il Direttore Generale esprima il proprio assenso all'attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico, trasmette la proposta al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale per la formalizzazione dell'incarico e degli atti conseguenti (proposta di decreto del D.G. e contratto come da schema allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale).

ARTICOLO 12
Durata

12.1 Per gli incarichi dirigenziali e direttivi, la durata del rapporto non può essere superiore ad un anno, e non può essere prorogata né rinnovata.

12.2 Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllati, non sono prescritti limiti temporali massimi, ferma restando la gratuità di detti incarichi.

ARTICOLO 13
Gestione operativa del rapporto

13.1 La gestione operativa del rapporto è regolata da apposito contratto come da schema allegato ed è demandata al Dirigente responsabile della struttura dell'Agenzia a favore della quale il collaboratore presta, in tutto o in prevalenza, la propria attività.

ARTICOLO 14
Debito informativo

14.1 L'Agenzia provvede alle pubblicazioni sul proprio sito web, sino alla completa esecuzione degli stessi, dei dati / informazioni inerenti i consulenti / collaboratori.

14.2 L'Agenzia provvede alla trasmissione informatizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti ai collaboratori e consulenti esterni.

SEZIONE III
Assegnazione Borse di Studio

ARTICOLO 15
Istituzione borse di studio - Definizione

15.1 L'Agenzia, a seguito di donazioni o di contributi da parte di Ditte, Case Farmaceutiche, Associazioni di Volontariato o di Ente di altra natura ovvero in presenza di disponibilità di Bilancio, bandisce Borse di Studio su specifiche tematiche proposte dai Dirigenti responsabili (vd. Art. 1, c. 4) , valutata la congruenza con gli obiettivi strategici aziendali.

15.2 Per definizione, la "borsa di studio" ha lo scopo di promuovere la ricerca, nonché la formazione scientifica, didattica o tecnica: l'attività svolta dall'assegnatario non può mai essere assimilata nella pratica ad attività di lavoro dipendente o autonomo, così come l'elargizione della borsa di studio non deve ritenersi corrispettivo per una prestazione di lavoro subordinato o autonomo.

ARTICOLO 16
Durata

16.1 La borsa di studio ha durata commisurata al raggiungimento dell'obiettivo proposto dalla tematica di riferimento con conclusione, di norma, entro ventiquattro mesi dall'assegnazione.

16.2 La borsa di studio, qualora siano disponibili ulteriori risorse economiche finalizzate, ed al permanere dell'interesse dell'Agenzia alla prosecuzione della ricerca, alla scadenza può essere rinnovata, con il medesimo iter di cui all'art. 16, una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori ventiquattro mesi, previa adozione di formale decreto da parte del Direttore Generale.

ARTICOLO 17
Incompatibilità

17.1 I proventi derivanti dalla borsa di studio sono incompatibili con la titolarità di un altro impiego alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e/o privati, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time ed eventuali diverse disposizioni introdotte da leggi speciali.

17.2 Il conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale deve intendersi con riferimento sia ad altre attività, sia alla titolarità o alla compartecipazione di quote di impresa in settori in cui sia presente l'impegno della Sanità Pubblica.

17.3 Pertanto la situazione di conflitto di interessi, connessa con lo svolgimento di attività in settori in contrasto o in concorrenza con il S.S.N., è anzitutto legata all'attività dell'Agenzia ed in particolare anche alle funzioni del Servizio presso cui si esplicano le attività.

17.4 Il conflitto sussiste non solo se reale ed accertato ma in tutti i casi in cui la situazione di conflitto sia anche solo potenziale, quindi temuto, essendo la sua finalità quella di voler eliminare, in via preventiva, la stessa possibilità dell'insorgenza di una situazione concreta di conflitto.

17.5 L'accertamento del conflitto di interessi, anche potenziale, è oggetto di attestazione del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale che effettua la verifica sentito il competente Direttore come individuato dall'articolo 1.4 del presente Regolamento.

17.6 L'assegnatario è tenuto a garantire il regolare svolgimento dell'attività di ricerca anche nell'eventualità in cui sia titolare di più borse di studio; l'impegno reso dallo stesso, complessivamente per tutte le borse di studio, non può superare il limite massimo di 40 ore settimanali.

17.7 L'impegno da rendere in favore della borsa assegnata dall'ATS di Brescia non può essere inferiore a 10 ore settimanali; è comunque lasciata ogni valutazione al Dirigente responsabile (vd. Art. 1, c. 4) proponente in merito alla necessità di un impegno orario superiore ritenuto comunque necessario a garanzia del buon esito dell'attività di ricerca.

17.8 Il sopravvenire di una delle predette situazioni d'incompatibilità, non seguita da rinuncia, comporta l'immediata decadenza del godimento della borsa di studio.

ARTICOLO 18
Modalità di conferimento delle Borse di Studio

18.1 Si applica, per quanto compatibile, l'art. 4 del presente Regolamento.

18.2 Nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico, il candidato deve dichiarare l'impegno a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l'attività.

18.3 Il candidato ritenuto più idoneo dalla Commissione Esaminatrice deve iniziare l'attività entro il termine stabilito dall'Agenzia, pena decadenza. Lo stesso è tenuto a produrre, a pena di decadenza, le dichiarazioni e la documentazione che gli verrà richiesta dall'Agenzia, ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ed assenza di incompatibilità.

ARTICOLO 19
Assicurazione

19.1 Il borsista ha l'obbligo di stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa per la responsabilità civile, esonerando l'Agenzia da ogni responsabilità al riguardo. Ha inoltre l'obbligo di stipulare a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia infortunio che possa occorrere ad esso borsista, esonerando l'Agenzia da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 20
Obblighi e modalità di espletamento della Borsa di Studio

20.1 Il Borsista frequenta l'Unità Operativa/Dipartimento/Servizio sotto la diretta responsabilità del Dirigente responsabile (vd. Art. 1, c. 4), secondo il piano di lavoro concordato. A tal fine, Direttore di U.O./Dipartimento o Servizio provvede a nominare il Tutor. Il Borsista articolerà la sua presenza in conformità al piano di lavoro/accessi concordato.

20.2 Considerata la natura dell'attività, non è previsto l'utilizzo del badge ai fini della rilevazione della presenza. Gli accessi sono verificati mediante foglio di presenza mensile.

20.3 Al termine dell'incarico, e comunque in qualsiasi momento gli sia richiesto, il borsista deve inviare al Direttore di Unità Operativa/Dipartimento o Servizio presso cui ha svolto o svolge l'attività, una relazione consuntiva ovvero parziale dell'attività concernente la Borsa di Studio.

20.4 Il borsista si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Si obbliga, altresì, all'osservanza delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento nazionale, del Codice di Comportamento dell'Agenzia e del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione di tempo in tempo vigente (documenti pubblicati sul sito dell'Agenzia nella Sezione "Amministrazione trasparente") consapevole che la violazione può comportare la risoluzione/decadenza del/dal rapporto.

20.5 Il Dirigente responsabile ha la responsabilità tecnico-scientifica, nonché di vigilanza e controllo, circa l'operato del borsista. Ha inoltre la responsabilità del corretto impiego del borsista nelle attività strettamente correlate allo studio oggetto della ricerca e non può avvalersene nella organizzazione e nella gestione delle attività ordinarie assegnate alla Struttura.

20.6 Al termine della Borsa di Studio il Dirigente responsabile rilascerà una breve relazione concernente l'impegno, la professionalità, la continuità nello svolgimento dell'attività da parte del Borsista con indicazione altresì del raggiungimento totale o parziale degli obiettivi prefissati con la ricerca.

ARTICOLO 21
Erogazione del corrispettivo

21.1 L'importo della Borsa di Studio è corrisposto al Borsista, di norma, in rate mensili posticipate, salvo diversa modalità prevista nell'avviso.

21.2 Il Dirigente responsabile (vd. Art. 1, c. 4) dovrà trasmettere, alle scadenze previste, al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale un modulo (atto di liquidazione) di richiesta di emissione del relativo titolo di pagamento, corredato da attestazione di regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

21.3 Il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, dopo verifica del suddetto atto di liquidazione con particolare riguardo alla compatibilità finanziaria con il Servizio Risorse Economico-Finanziarie, provvede alle operazioni di elaborazione del corrispettivo economico mensile.

ARTICOLO 22 **Violazione obblighi - revoca**

22.1 La Borsa di Studio può essere revocata anticipatamente con preavviso di 10 giorni, con lettera motivata del Dirigente responsabile inoltrata al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, qualora il titolare non ottemperi agli obblighi previsti al precedente art. 11 oppure nel caso in cui l'attività del borsista sia valutata insufficiente dal punto di vista quali/quantitativo. Il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale provvede alla formalizzazione della revoca della borsa di studio nei confronti del borsista assegnatario.

ARTICOLO 23 **Sospensione**

23.1 Il titolare della Borsa di Studio può, per esigenze personali, richiedere la sospensione dell'attività; il Dirigente responsabile valuta la richiesta e, previa acquisizione del parere della Ditta donatrice se la borsa di studio è stata istituita a seguito di donazioni o contributi esterni, cura la comunicazione conseguente, motivandola, al titolare della Borsa di Studio ed al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale.

23.2 L'Agenzia si riserva, altresì, di rideterminare modalità e termini di espletamento qualora si renda opportuno al fine del buon esito della ricerca.

ARTICOLO 24 **Rinuncia e utilizzo dell'elenco degli idonei**

24.1 Il Borsista inoltra comunicazione scritta di rinuncia alla fruizione della Borsa di Studio al Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale e per conoscenza, al Dirigente responsabile, con preavviso di 5 gg. per ogni mese (o frazione superiore a 15 gg.) mancante alla scadenza del contratto. Se mancano più di tre mesi alla scadenza del contratto, la durata del preavviso è definita, in ogni caso, in 15 gg., termine massimo di durata del preavviso.

24.2 In caso di rinuncia da parte di Borsista che non abbia ancora fruito di rinnovo, il residuo della Borsa di Studio, su richiesta del Dirigente responsabile (vd. Art. 1, c. 4), può essere messo a disposizione di altro concorrente idoneo, secondo l'ordine dell'elenco degli idonei esistente (di cui all'avviso pubblico per l'assegnazione della Borsa di Studio relativa); alla scadenza, la Borsa di Studio potrà essere comunque rinnovata a favore del Borsista subentrato, come sopra previsto.

24.3 In caso di rinuncia da parte di Borsista che abbia già fruito di rinnovo, il residuo della Borsa di Studio, su richiesta del Dirigente responsabile (vd. Art. 1, c. 4), può essere messo a disposizione di altro concorrente idoneo, secondo l'ordine secondo l'ordine dell'elenco degli idonei esistente (di cui all'avviso pubblico per l'assegnazione della Borsa di Studio relativa), ma solamente per il periodo restante e, alla scadenza, non potrà più essere rinnovata, come sopra previsto.

ARTICOLO 25

Norme Finali e clausola di rinvio

25.1 L'Attività del Borsista non può costituire né rapporto di dipendenza né rapporto di lavoro autonomo con l'Agenzia, essendo finalizzata alla sola formazione professionale ed alla ricerca.

25.2 Le Borse di Studio non danno luogo a trattamenti previdenziali; i compensi corrisposti non vengono assoggettati a trattenute previdenziali ed assistenziali.

25.3 L'Agenzia assicura la sorveglianza sanitaria del borsista ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazione ed integrazioni e del D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

25.4 Per quanto non specificatamente previsto dalla presente Sezione III, si applicano, per quanto compatibili, gli articoli di cui alla Sezione II del presente Regolamento.

SEZIONE IV **ARTICOLO 26** **Entrata in vigore**

26.1 Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del relativo decreto.

APPENDICE

Si allegano al presente Regolamento i seguenti schemi di contratto:

A1 - Schema di contratto di collaborazione di lavoro autonomo

A2 - Schema di contratto di collaborazione a titolo gratuito

A3 - Schema di contratto di borsa di studio



Rep. n.
Cl. 1.4.15

SCHEMA DI CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata anche "Committente" o "A.T.S.") con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980, posta elettronica certificata protocollo@pec.ats-brescia.it – di cui il rappresentante legale pro tempore è il Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott. _____ (a ciò delegato dal Direttore Generale con nota prot. n. del);

E

Il/La Dott./Dott.ssa _____ (di seguito denominato anche "Professionista"), nata a _____ il __.__.__, residente a _____, Via _____ n. __ di cittadinanza Italiana - Codice Fiscale _____ - Partita I.V.A. _____;

PREMESSO CHE

- a) L'A.T.S. di Brescia, giusto decreto del Direttore Generale n. ____ del __.__.__, intende acquisire la collaborazione di _____, con rapporto di lavoro autonomo e libero professionale;
- b) il Professionista dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in _____ e di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, compresa l'acquisizione a suo esclusivo carico dei crediti formativi ECM nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni in materia (vedi art. 19 del presente contratto), rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di lavoro autonomo *ut supra*;
- c) Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione, ovvero se dipendente, in possesso di idonea autorizzazione dell'Ente di appartenenza;

tutto ciò premesso le parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue

ART. 1
RICHIAMO

1.1 Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2
OGGETTO

2.1 Il Professionista – in conformità alle vigenti disposizioni – si obbliga a fornire al Committente prestazioni professionali in qualità di _____.

- 2.2 La collaborazione del Professionista avrà ad oggetto _____.
- 2.3 La struttura di svolgimento dell'incarico è _____. L'Agenzia, per motivi oggettivi, anche al fine di una più efficace ed efficiente gestione delle proprie attività, potrà unilateralmente assegnare anche temporaneamente l'attività svolta dal Professionista, o una sua parte, con congruo preavviso, ad altre strutture dell'Agenzia.

ART. 3

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

- 3.1 Per espressa e consapevole volontà delle parti il Professionista opererà quale libero Professionista e, in quanto tale, quale collaboratore indipendente dall'A.T.S., rimanendo inteso che, in forza di tale qualifica, lo stesso si dedicherà allo svolgimento del presente incarico nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, semplicemente coordinato con l'organizzazione dell'Agenzia, così come disciplinato dagli artt. 2222 e segg. del c.c. e dalle leggi speciali regolanti i rapporti di lavoro autonomo, incluse le disposizioni inerenti la disciplina fiscale e previdenziale.
- 3.2 Essendo comune intenzione delle parti escludere qualsivoglia vincolo di subordinazione, anche gerarchica, del Professionista nei confronti del Committente, volendo le parti espressamente dar luogo ad un rapporto di collaborazione autonoma e libero professionale, si dà atto che il Professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'A.T.S. con le modalità attuative infra precisate, conformi al disposto delle anzidette disposizioni e delle norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la specifica attività professionale.
Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale anche per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con le norme di legge e con l'interesse del Committente.
- 3.3 Il Professionista dovrà ovviamente tenere presenti, in quanto applicabili, le disposizioni diramate dalla Direzione A.T.S., in particolare dal Direttore _____ dell'A.T.S. per le responsabilità che per legge ad esso competono.

ART. 4

MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO

- 4.1 Il Professionista si obbliga ad eseguire personalmente le prestazioni contrattuali coordinando la propria attività con quella degli altri professionisti operanti all'interno dell'A.T.S., nell'ambito di un rapporto paritetico con i medesimi ed improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza.
- 4.2 Il Professionista dichiara che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo.
- 4.3 Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Professionista non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
- 4.4 Il Professionista ha facoltà di sospendere le sue prestazioni anche in più riprese. In tali casi il Professionista darà adeguato preavviso in forma scritta, almeno 15 giorni prima, salvi casi di forza maggiore, al fine di consentire al Committente l'eventuale prosieguo, con i mezzi ritenuti più idonei, del servizio affidato, al fine di garantire la necessaria continuità e il regolare svolgimento dell'erogazione delle prestazioni. In considerazione della particolare natura delle prestazioni e della necessità di assicurare continuità delle stesse, la sospensione dell'attività è consentita fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi per anno solare, rapportati al periodo di durata dell'incarico; oltre tale termine l'A.T.S. ha la facoltà di recedere dal contratto.
- 4.5 L'attività descritta verrà svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Professionista. L'Agenzia si impegna a fornire, se ritenuto necessario per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature. È in ogni caso escluso al Professionista l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso all'Agenzia.
- 4.6 Il Professionista si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Agenzia senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.

- 4.7 In applicazione del principio di rotazione degli incarichi, il professionista può essere chiamato, in caso di comprovata necessità dell'Agenzia, a svolgere l'oggetto dell'incarico stabilito dal contratto individuale anche presso una struttura dell'Agenzia diversa da quella abituale.
- 4.8 Il Professionista, a mente di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1 del D.L. n. 179/2012 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), che ha esteso l'obbligo di comunicazione al registro delle imprese e all'albo delle imprese artigiane della propria casella di PEC (di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. n. 185/2008 (conv. legge n. 2/2009)) anche alle imprese individuali, indica la seguente utenza personale PEC, alla quale l'Agenzia invierà ogni comunicazione relativa al rapporto di cui al presente contratto:
Casella di PEC: _____@_____
- 4.9 Per i fini previsti dall'art. 15 comma 1 lettera b del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il Professionista invierà all'Agenzia, prima dell'inizio dell'incarico, tramite il proprio indirizzo PEC, il file pdf in formato testuale del proprio curriculum vitae in formato europeo, contenente pure gli elementi curriculari dichiarati in fase di ammissione alla procedura selettiva. Il Professionista si assume la completa responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dichiarati nell'anzidetto curriculum vitae, anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito internet dell'A.T.S. di Brescia degli anzidetti dati. Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili.
- 4.10 Il professionista si impegna a sottoscrivere, ai sensi dell' art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", apposita dichiarazione su file pdf in formato aperto, con la propria firma digitale, sul modello fornito dall'ATS, da pubblicare sul sito web dell'ATS di Brescia, relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione nonché al conflitto di interessi;
- 4.11 Il professionista si adeguerà alle procedure dell'Agenzia, che potranno anche prescrivere al medesimo professionista l'utilizzo di strumenti informatici forniti dall'Agenzia, che consentano la tracciabilità, il monitoraggio e il rilascio di certificazioni e ricevute all'utenza, relative alle prestazioni rese all'ambito dell'Agenzia in cui il professionista presta la propria attività.
- 4.12 L'Agenzia, per motivi oggettivi collegati ad una obiettiva riduzione dei volumi di attività presso la struttura ove il Professionista svolge l'incarico, verificatasi successivamente all'inizio del presente incarico, al fine di una più efficace ed efficiente gestione delle proprie attività, potrà procedere unilateralmente, esperito inutilmente quanto previsto dal punto ____ del presente contratto, alla eventuale riduzione del monte ore previsto dal successivo art. 6, con corrispondente riduzione del compenso spettante al Professionista.

ART. 5

PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE

- 5.1 Il Professionista opererà semplicemente coordinando la propria attività con l'organizzazione della Committente A.T.S., secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal presente contratto.

ART. 6

COMPENSO

- 6.1 L'A.T.S. riconoscerà al Professionista un compenso onnicomprensivo lordo (comprensivo anche di marche da bollo) pari a € _____, che verrà finanziato con risorse proprie (D.G. N.....) /mediante fondi esterni (.....).
- Il compenso è al lordo di qualunque ritenuta previdenziale e/o fiscale attuale e/o futura.
- Il Professionista si impegna a prestare la propria opera, con un impegno orario, qualora previsto, totale pari a complessive ore ____ nell'arco del periodo di cui all'art. 7. Eventuali ore prestate in aggiunta non saranno retribuite. Un eventuale deficit orario alla fine dell'incarico comporterà una decurtazione del compenso complessivamente pattuito per un importo proporzionale alle ore non prestate.
- 6.2 Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto; al Professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di prestazione professionale di lavoro autonomo.

- 6.3 Il compenso verrà integralmente liquidato dal Dirigente proponente dell'incarico, previa valutazione dell'incarico stesso ed in assenza di qualsivoglia contestazione o inadempienze ed accreditato al Professionista previa presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante Misure urgenti per la presentazione della "fattura elettronica", nel rispetto degli eventuali termini stabiliti a livello dell'Agenzia.
- 6.4 La corresponsione del compenso avverrà con periodicità mensile (previa emissione di ordine mediante sistema NSO) in ragione dello stato di avanzamento dell'attività affidata e comunque secondo criteri di proporzionalità, salvo differente periodicità concordata.

ART. 7 **DURATA**

- 7.1 L'incarico è conferito a decorrere dal __.__.____ e terminerà il __.__.____, salvo diverso periodo accordato tra le parti e fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso minimo di 30 giorni mediante posta elettronica certificata.
- 7.2 Ogni ulteriore accordo, concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto professionale di collaborazione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto, sottoscritto dalle parti. E' esclusa ogni forma di proroga salvo che per particolari esigenze organizzative a parità di spesa. A tal fine, sono inefficaci autorizzazioni dell'Agenzia al proseguimento delle attività che non siano anticipatamente decretate dal Direttore Generale, per le quali l'Agenzia provvederà ad una sollecita stipula di conforme contratto.
- 7.3 Qualora la disdetta fosse comunicata con un preavviso inferiore, l'altra parte avrà diritto, a titolo di penale, ad un importo corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolato secondo criteri di proporzionalità.
- 7.4 L'Agenzia si riserva, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso, anche la facoltà di inoltrare formale richiesta di risarcimento dei danni causati.
- 7.5 Nel caso di recesso di una delle parti verrà corrisposto al Professionista un compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Nel caso in cui l'oggetto del contratto sia costituito da una relazione tecnica finale il predetto criterio di proporzionalità non avrà effetto.

ART. 8 **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

- 8.1 Il presente contratto sarà automaticamente risolto, in conformità all'art. 1463 c.c.:
- nel caso di decesso o di invalidità del Professionista. Ai fini del presente contratto, invalidità significa infermità fisica o mentale, che renda il Professionista incapace di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto per un periodo superiore a 120 giorni consecutivi;
 - nell'eventualità in cui, in qualsiasi momento, venga meno anche uno solo dei requisiti di legge posseduti dal Professionista per l'esercizio dell'attività oggetto della presente collaborazione.
- 8.2 Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l'ATS di Brescia potrà provvedere alla risoluzione del rapporto e/o ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.
- 8.3 Nel caso di gravi violazioni da parte del professionista degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento e dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, l'ATS di Brescia potrà provvedere alla risoluzione del rapporto e/o ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.
- 8.4 L'Agenzia si riserva la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto qualora, nonostante preventivo avviso al professionista, lo stesso non provveda a fornire tempestivamente la documentazione prescritta dal presente Regolamento, oltre che quella prevista ai sensi di legge da pubblicare sul sito internet dell'Agenzia.

ART. 9 **MODIFICHE**

- 9.1 Le parti convengono altresì che nessuna modifica del presente contratto sarà valida ed efficace se non venga pattuita e provata per iscritto.

ART. 10

QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE

10.1 Il Professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 11

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

11.1 Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modd. ed integrazioni.

Presso l'A.T.S. sono presenti:

la U.O. Prevenzione e Protezione:

- il Responsabile della Unità Operativa (RSPP): tel. 030-3838533;

la U.O. Medicina Preventiva:

- il Medico Competente: tel. 030 3838513 – 0309661244.

Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'A.T.S., darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.

ART. 12

RESPONSABILITA'

12.1 Il Professionista deve stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia infortunio che possa occorrere ad esso Professionista, esonerando l'Agenzia da ogni responsabilità al riguardo. Dovrà parimenti stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa, per la responsabilità civile. A tal fine, il professionista farà pervenire al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell'ATS di Brescia, entro 10 giorni dalla firma del presente contratto e comunque prima dell'effettivo inizio delle prestazioni, copia delle polizze stipulate, attestanti le coperture assicurative di cui sopra. Il mancato invio al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell'A.T.S. di Brescia delle suddette polizze assicurative in corso di validità costituisce giusta causa di recesso da parte del committente.

ART. 13

ESCLUSIVITA' DEL PRESENTE ACCORDO

13.1 Le parti richiamano, per quanto non disciplinato dal presente accordo, le disposizioni di cui agli artt. da 2222 a 2237 e seguenti del codice civile, restando esclusa l'applicabilità tra le parti di ogni diversa disposizione normativa esterna, che regolamenti il rapporto di lavoro libero – professionale oggetto del presente accordo, ad esclusione di quelli richiamati dal presente contratto e di quelle norme imperative connesse direttamente all'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto.

ART. 14

REVOCA ED ANNULLAMENTO DI OGNI PRECEDENTE PATTUIZIONE

14.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione intervenuta tra le parti.

ART. 15

COMUNICAZIONI

15.1 Qualunque comunicazione, richiesta o permessa dal presente contratto, sarà produttiva di effetti se trasmessa per telegramma, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno indirizzate, salvo che sia diversamente disposto per iscritto dalla parte interessata, all'indirizzo (recapito) risultante in premessa al presente contratto.

ART. 16

TUTELA DEI DATI

- 16.1 Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.
- 16.2 Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico – amministrativo o scientifico di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.

ART. 17

CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

- 17.1 Il professionista dichiara di aver preso visione, sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente":
- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
 - del Codice di Comportamento dell'Agenzia e si impegna ad espletare le attività inerenti l'incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte in tali Codici, consapevole che l'inosservanza può dar luogo alla risoluzione e/o alla decadenza del/dal rapporto con l'Agenzia.
- 17.2 Il professionista si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione visionabile sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione "[Amministrazione Trasparente](#)" consapevole che la violazione degli obblighi ivi contenuti può dar luogo alla risoluzione e/o alla decadenza del/dal rapporto con l'Agenzia.

ART. 18

UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'AGENZIA

- +18.1 Il Professionista è tenuto al rispetto del "Regolamento dell'Agenzia sull'utilizzo dei sistemi informatici (posta elettronica – rete intra/internet – postazioni di lavoro)", approvato con decreto D.G. n. 179 del 05.04.2013, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia (<http://www.ats-brescia.it>).

ART. 19

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

- 19.1 Il Professionista, secondo quanto prescritto dall'Allegato 1, punto 3.2.3.c, della D.G.R. n. 2569 del 31.10.2014, si impegna a trasmettere annualmente, nella forma stabilita dalla legge, la documentazione comprovante l'avvenuto aggiornamento in relazione al profilo professionale rivestito, di cui al presente contratto.

ART. 20

CONTROVERSIE

- 20.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Brescia.

Reso in duplice originale in Brescia, presso la sede dell'A.T.S. in data __/__/____.

Il presente contratto di lavoro individuale è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii..

Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Brescia lì, _____

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
per delega del Direttore Generale
Direttore Servizio Gestione Personale
e Sviluppo Professionale
Dott. _____

Il Professionista
Sig. _____

Rep. n.
Cl. 1.4.15

SCHEMA DI CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

(art. 5, comma 9, del D.L. 6.07.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24/06/2014 n. 90, conv. Legge n. 114/2014 e dall'art. 17, comma 3, della Legge 78/2015, n. 124)

TRA

L'Agenda di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata anche "Committente" o "A.T.S.") con sede in Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775430980, posta elettronica certificata protocollo@pec.ats-brescia.it - di cui il rappresentante legale pro-tempore è il Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo, a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1058 del 17.12.2018, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott. _____ (a ciò delegato dal Direttore Generale con nota prot. n. _____ del __.__.____)

E

Il/La Dott./Dott.ssa _____ (di seguito denominato anche "Collaboratore volontario"), nato a _____ (____) il __/__/____, residente in _____ (____) Via _____, ____ di cittadinanza _____ - Codice Fiscale _____ - Partita I.V.A. _____, ex dipendente dell'ATS di Brescia, nel profilo di _____ collocato in pensione dal __/__/____.

PREMESSO CHE

- a) L'A.T.S. di Brescia, giusto decreto del Direttore Generale n. ____ del __/__/____, intende acquisire la collaborazione, con incarico dirigenziale/direttivo/di studio o consulenza/carica in organo di governo dell'ATS e degli enti controllati dall'ATS, dell'anzidetto Collaboratore volontario, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90 e dall'art. 17, comma 3, della Legge 78/2015, n. 124;
- b) il Collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli accademici e di esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito ut supra;

tutto ciò premesso le parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue

ART. 1
RICHIAMO

1.1 Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO

- 2.1 L'A.T.S. di Brescia concorda con il Collaboratore volontario di svolgere le proprie prestazioni professionali in qualità di _____.
- 2.2 La collaborazione del Collaboratore volontario avrà ad oggetto esclusivamente le attività di consulenza relativa ai seguenti progetti: _____ e alle seguenti prestazioni: _____.
- 2.3 Il Collaboratore volontario potrà svolgere la propria prestazione professionale sia nel proprio domicilio che presso le sedi dell' A.T.S. di Brescia.

ART. 3

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

- 3.1 Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore volontario opererà quale prestatore d'opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90 e dall'art. 17, comma 3, della Legge 78/2015, n. 124;
- 3.2 Il Collaboratore volontario svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'A.T.S. con le modalità attuative di seguito precisate. Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con l'interesse del Committente o possa configurare l'ipotesi di concorrenza sleale.

ART. 4

MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO

- 4.1 Il Collaboratore volontario eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza con il personale operante all'interno dell'A.T.S..
- 4.2 Il Collaboratore volontario dichiara che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto della professione _____ esercitata autonomamente dallo stesso.
- 4.3 L'attività descritta potrà essere svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore volontario. L'Agenzia si impegna comunque a fornire, se ritenuto necessario per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature e postazioni informatiche. È in ogni caso escluso al Collaboratore volontario l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso all'Agenzia.
- 4.4 Il Collaboratore volontario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Agenzia senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.
- 4.5 Al Collaboratore volontario è fornito un badge ai soli fini identificativi e di accesso alla sede dell'ATS.

ART. 5

PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE

- 5.1 Il Collaboratore volontario opererà coordinando la propria attività, pienamente autonoma, con la Direzione dell'A.T.S., secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal presente contratto.

ART. 6

RIMBORSI SPESE

- 6.1 L'A.T.S. riconoscerà al Collaboratore volontario soltanto eventuali rimborsi di spese, debitamente documentati. Non si dà luogo ad alcuna ritenuta previdenziale, essendo il Collaboratore volontario già in godimento del trattamento di quiescenza in quanto ex dipendente.
- 6.2 I rimborsi spese verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore volontario previa presentazione di idonea documentazione, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Agenzia di tempo in tempo vigente. Il collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica.

ART. 7 **DURATA**

- 7.1 L'incarico è conferito a decorrere dal _____._____ e terminerà il _____._____, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di 10 giorni.
- 7.2 *[solo per incarichi dirigenziali e direttivi]* L'incarico non può avere durata superiore a un anno, non è prorogabile né rinnovabile, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 e dall'art. 17, comma 3, della Legge 78/2015, n. 124.

ART. 8 **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

- 8.1 Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, l'A.T.S. di Brescia potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.

ART. 9 **QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE**

- 9.1 Il Collaboratore volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 10 **SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

- 10.1 Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modd. ed integrazioni.
- Presso l'A.T.S. sono presenti:
- la U.O. Prevenzione e Protezione:
- il Responsabile della Unità Operativa (RSPP): tel. 030 3838533;
- la U.O. Medicina Preventiva:
- il Medico Competente: tel. 030 3838513 – 0309661244.
- Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'A.T.S., darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.

ART. 11 **RESPONSABILITA'**

- 11.1 Il Collaboratore volontario solleva il Committente da ogni responsabilità derivante da eventuali infortuni che possano insorgere durante l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto. A tal fine, il professionista si impegna a stipulare a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia infortunio che possa occorrere ad esso Professionista, esonerando l'Agenzia da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 12 **TUTELA DEI DATI**

- 12.1 Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore volontario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.
- 12.2 Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico – amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore volontario entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.

ART. 13 **CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

- 13.1 Il Collaboratore volontario dichiara di aver preso visione, sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente":

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
 - del Codice di Comportamento dell'Agenzia e si impegna ad espletare le attività inerenti l'incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte in tali Codici, consapevole che l'inosservanza può dar luogo alla risoluzione e/o alla decadenza del/dal rapporto con l'Agenzia.
- 13.2 Il Collaboratore volontario si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione visionabile sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione "[Amministrazione Trasparente](#)" consapevole che la violazione degli obblighi ivi contenuti può dar luogo alla risoluzione e/o alla decadenza del/dal rapporto con l'Agenzia.

ART. 14

UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'AGENZIA

14.1 Il Collaboratore volontario è tenuto al rispetto del "Regolamento dell'Agenzia sull'utilizzo dei sistemi informatici (posta elettronica – rete intra/internet – postazioni di lavoro)", approvato con decreto D.G. n. 179 del 05.04.2013, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia (<http://www.ats-brescia.it>).

ART. 15

CONTROVERSIE

15.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Brescia.

Reso in duplice originale in Brescia, presso la sede dell'A.T.S. in data __/__/_____.

Il presente contratto di lavoro individuale è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii..

Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Brescia lì, __/__/_____

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
per delega del Direttore Generale
Direttore Servizio Gestione Personale
e Sviluppo Professionale
Dott. _____

Il Collaboratore volontario

Dott. _____

Il collaboratore volontario dichiara di aver preso visione e accettare in particolare le condizioni di cui all'articolo 6.3.

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
per delega del Direttore Generale
Direttore Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale
Dott. _____

Il Collaboratore volontario

Dott. _____



Rep. n.
Cl. 1.4.15

SCHEMA DI CONTRATTO
BORSA DI STUDIO

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata anche "Committente" o "A.T.S.") con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980, posta elettronica certificata protocollo@pec.ats-brescia.it – di cui il rappresentante legale pro tempore è il Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott. _____ (a ciò delegato dal Direttore Generale con nota prot. n..... del);

E

Il/La Dott./Dott.ssa. _____ (di seguito denominato anche "Borsista"), nato/a a _____ il __.__.____, residente a _____, Via _____ n. ____ di cittadinanza Italiana - Codice Fiscale _____ - Partita I.V.A. _____;

PREMESSO CHE

- a) L'A.T.S. di Brescia, giusto decreto del Direttore Generale n. ____ del __.__.____, intende conferire al Dott. _____ una Borsa di Studio per attività _____;
- b) il Borsista dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in _____ e di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con la predetta Borsa di Studio, *ut supra*;
- c) Il Borsista dichiara sotto la propria responsabilità di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;

tutto ciò premesso le parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue

ART. 1
RICHIAMO

1.2 Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2
OGGETTO

2.1 Il Borsista – in conformità alle vigenti disposizioni – si obbliga a fornire al Committente prestazioni professionali in qualità di _____.

2.2 La Borsa di Studio avrà ad oggetto _____.

2.3 La struttura di svolgimento dell'incarico è _____.

ART. 3
NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

3.1 Per espressa e consapevole volontà delle parti il Borsista opererà quale borsista indipendente dall'A.T.S., rimanendo inteso che, in forza di tale qualifica, lo stesso si

dedicherà allo svolgimento del presente incarico nell'ambito di un rapporto di Borsa di Studio, senza che la stessa sia configurabile quale attività di lavoro autonomo o subordinato, e senza alcun diritto a contribuzione previdenziale e/o assistenziale.

3.2 Il Borsista dovrà ovviamente tenere presenti, in quanto applicabili, le disposizioni diramate dalla Direzione A.T.S., in particolare dal Direttore _____ dell'A.T.S. per le responsabilità che per legge ad esso competono.

ART. 4

MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO

- 4.1 Il Borsista si obbliga ad eseguire personalmente le prestazioni contrattuali coordinando la propria attività con quella degli altri professionisti operanti all'interno dell'A.T.S., nell'ambito di un rapporto paritetico con i medesimi ed improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza.
- 4.2 Il Borsista dichiara che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione esercitabile dallo stesso in base al titolo di studio posseduto.
- 4.3 Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano alcun rapporto di subordinazione gerarchica o di lavoro autonomo, in quanto il Borsista ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
- 4.4 Il Borsista ha facoltà di sospendere le sue prestazioni anche in più riprese. In tali casi il Borsista darà adeguato preavviso in forma scritta, almeno 15 giorni prima, salvi casi di forza maggiore. La sospensione dell'attività è consentita fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi per anno solare, rapportati al periodo di durata dell'incarico; oltre tale termine l'A.T.S. ha la facoltà di recedere dal contratto.
- 4.5 L'attività descritta verrà svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Borsista. L'Agenzia si impegna a fornire, se ritenuto necessario per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature. È in ogni caso escluso al Borsista l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso all'Agenzia.
- 4.6 Il Borsista si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Agenzia nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.
- 4.7 Per i fini previsti dall'art. 15 comma 1 lettera b) del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il Borsista invierà all'Agenzia, prima dell'inizio dell'incarico, tramite il proprio indirizzo PEC, il file pdf in formato testuale del proprio curriculum vitae in formato europeo, contenente pure gli elementi curriculari dichiarati in fase di ammissione alla procedura selettiva. Il Borsista si assume la completa responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dichiarati nell'anzidetto curriculum vitae, anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito internet dell'A.T.S. di Brescia degli anzidetti dati. Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili.
- 4.10 Il borsista si impegna a sottoscrivere, ai sensi dell' art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", apposita dichiarazione su file pdf in formato aperto, con la propria firma digitale, sul modello fornito dall'ATS, da pubblicare sul sito web dell'ATS di Brescia, relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione nonché al conflitto di interessi;
- 4.11 Il borsista si adeguerà alle procedure dell'Agenzia, che potranno anche prescrivere al medesimo borsista l'utilizzo di strumenti informatici forniti dall'Agenzia, che consentano la tracciabilità, il monitoraggio e il rilascio di certificazioni e ricevute all'utenza, relative alle prestazioni rese all'ambito dell'Agenzia in cui il borsista presta la propria opera.
- 4.12 L'Agenzia, potrà procedere unilateralmente alla eventuale riduzione del monte ore previsto dal successivo art. 6, con corrispondente riduzione del compenso spettante al Borsista.

ART. 5

COMPENSO

5.1 L'A.T.S. riconoscerà al Borsista un compenso omnicomprendivo lordo (comprendivo anche di marche da bollo) pari a € _____, ___.

Il compenso è al lordo di qualunque ritenuta previdenziale e/o fiscale attuale e/o futura.

Il Borsista si impegna a prestare la propria opera, con un impegno orario totale pari a complessive ore ____ nell'arco del periodo di cui all'art. 6. Eventuali ore prestate in aggiunta non saranno retribuite. Un eventuale deficit orario alla fine dell'incarico comporterà una decurtazione del compenso complessivamente pattuito per un importo proporzionale alle ore non prestate.

- 6.2 Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Borsista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto; al Borsista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.
- 6.3 La corresponsione del compenso potrà avere luogo anche tramite anticipi con periodicità non inferiore al mese in ragione dello stato di avanzamento dell'attività affidata e comunque secondo criteri di proporzionalità.

ART. 6 **DURATA**

- 6.1 L'incarico è conferito a decorrere dal __.__.____ e terminerà il __.__.____, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso minimo di 30 giorni mediante raccomandata a.r. (a tal fine fa fede il timbro postale).
- 6.2 Ogni ulteriore accordo, concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto professionale di collaborazione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto, sottoscritto dalle parti. E' esclusa ogni forma di proroga salvo che per particolari esigenze organizzative a parità di spesa. A tal fine, sono inefficaci autorizzazioni dell'Agenzia al proseguimento delle attività che non siano anticipatamente decretate dal Direttore Generale, per le quali l'Agenzia provvederà ad una sollecita stipula di conforme contratto.
- 6.3 Qualora la disdetta fosse comunicata con un preavviso inferiore, l'altra parte avrà diritto, a titolo di penale, ad un importo corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolato secondo criteri di proporzionalità.
- 6.4 L'Agenzia si riserva, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso, anche la facoltà di inoltrare formale richiesta di risarcimento dei danni causati.
- 6.5 Nel caso di recesso di una delle parti verrà corrisposto al Borsista un compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Nel caso in cui l'oggetto del contratto sia costituito da una relazione tecnica finale il predetto criterio di proporzionalità non avrà effetto.

ART. 7 **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

- 7.1 Il presente contratto sarà automaticamente risolto:
- nel caso di decesso o di invalidità del Borsista. Ai fini del presente contratto, invalidità significa infermità fisica o mentale, che renda il Borsista incapace di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto per un periodo superiore a 120 giorni consecutivi;
 - nell'eventualità in cui, in qualsiasi momento, venga meno anche uno solo dei requisiti di legge posseduti dal Borsista per l'esercizio dell'attività oggetto della presente collaborazione.
- 7.2 Nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l'ATS di Brescia potrà provvedere alla risoluzione del rapporto e/o ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.
- 7.3 Nel caso di gravi violazioni da parte del Borsista degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento e dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, l'ATS di Brescia potrà provvedere alla risoluzione del rapporto e/o ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.
- 7.4 L'Agenzia si riserva la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto qualora, nonostante preventivo avviso al borsista, lo stesso non provveda a fornire tempestivamente la documentazione prescritta dal presente Regolamento, oltre che quella prevista ai sensi di legge da pubblicare sul sito internet dell'Agenzia.

ART. 8 **MODIFICHE**

- 8.1 Le parti convengono altresì che nessuna modifica del presente contratto sarà valida ed efficace se non venga pattuita e provata per iscritto.

ART. 9

QUALIFICAZIONE DEL BORSISTA

9.1 Il Borsista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 10

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

10.1 Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modd. ed integrazioni.

Presso l'A.T.S. sono presenti:

la U.O. Prevenzione e Protezione:

- il Responsabile della Unità Operativa (RSPP): tel. 030-3838533;

la U.O. Medicina Preventiva:

- il Medico Competente: tel. 030 3838513 – 0309661244.

Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'A.T.S., darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.

ART. 11

RESPONSABILITA'

11.1 Il Borsista deve stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia infortunio che possa occorrere ad esso Borsista, esonerando l'Agenzia da ogni responsabilità al riguardo. Dovrà parimenti stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa per la responsabilità civile. A tal fine, il borsista farà pervenire al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell'ATS di Brescia, entro 10 giorni dalla firma del presente contratto e comunque prima dell'effettivo inizio delle prestazioni, copia delle polizze stipulate, attestanti le coperture assicurative di cui sopra. Il mancato invio al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dell'A.T.S. di Brescia delle suddette polizze assicurative in corso di validità costituisce giusta causa di recesso da parte del committente.

ART. 12

REVOCA ED ANNULLAMENTO DI OGNI PRECEDENTE PATTUIZIONE

12.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione intervenuta tra le parti.

ART. 13

COMUNICAZIONI

13.1 Qualunque comunicazione, richiesta o permessa dal presente contratto, sarà produttiva di effetti se trasmessa per telegramma, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno indirizzate, salvo che sia diversamente disposto per iscritto dalla parte interessata, all'indirizzo (recapito) risultante in premessa al presente contratto.

ART. 14

TUTELA DEI DATI

14.1 Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Borsista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.

14.2 Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico – amministrativo o scientifico di cui il Borsista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.

ART. 15

CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

- 15.1 Il borsista dichiara di aver preso visione, sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente":
- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
 - del Codice di Comportamento dell'Agenzia e si impegna ad espletare le attività inerenti l'incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte in tali Codici, consapevole che l'inosservanza può dar luogo alla risoluzione e/o alla decadenza del/dal rapporto con l'Agenzia.
- 15.2 Il borsista si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione visionabile sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione "[Amministrazione Trasparente](#)" consapevole che la violazione degli obblighi ivi contenuti può dar luogo alla risoluzione e/o alla decadenza del/dal rapporto con l'Agenzia.

ART. 16

UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'AGENZIA

- 16.1 Il Borsista è tenuto al rispetto del "Regolamento dell'Agenzia sull'utilizzo dei sistemi informatici (posta elettronica – rete intra/internet – postazioni di lavoro)", approvato con decreto D.G. n. 179 del 05.04.2013, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia (<http://www.ats-brescia.it>).

ART. 17

CONTROVERSIE

- 17.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Brescia.

Reso in duplice originale in Brescia, presso la sede dell'A.T.S. in data __/__/____.

Il presente contratto di lavoro individuale è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii..

Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Brescia lì, _____

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
per delega del Direttore Generale
Direttore Servizio Gestione Personale
e Sviluppo Professionale
Dott. _____

Il Borsista
Dott. _____